



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Onlus

“Firmissima est inter pares amicitia”

iscritta all'Anagrafe delle Onlus dal 18 novembre 2016 ai sensi dell'art.4, co. 2 del D.M. 18/7/2003, n.266
Iscritta al n. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche c/o l'Uff. Territoriale del Governo – Roma



TESORERIA NAZIONALE

**Prot. n. T/259
del 05/12/2023**

Alle Sezioni ANVVF

OGGETTO: Comunicazione del Titolare effettivo degli Enti nell'apposito Registro istituito presso il Registro delle imprese, entro l'11 dicembre 2023.

Anche per le associazioni dotate di personalità giuridica è scattato l'obbligo di comunicazione del *titolare effettivo* al Registro imprese con termine ultimo 11 dicembre 2023.

Questo adempimento imposto dalla normativa unionale (Direttiva Ue 2015/849 e successive modificazioni) ha la finalità di contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Vediamo ora di comprendere quali sono le modalità di ricerca del titolare effettivo per le realtà non profit e le informazioni che dovranno essere comunicate.

La nozione di titolare effettivo

In linea generale, il titolare effettivo coincide con la persona fisica, o le persone fisiche, cui è attribuibile la proprietà dell'ente o il relativo controllo (articolo 20 del Dlgs 231/2007).

Tuttavia, per le associazioni riconosciute, la normativa antiriciclaggio individua cumulativamente come titolari effettivi: i fondatori, se in vita; i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione; i beneficiari, se individuati o facilmente individuabili (articolo 20, comma 4, Dlgs 231/2007).

Ciò significa che tutti i soggetti elencati **dovranno essere comunicati al Registro imprese quali titolari effettivi**.

Soggetti obbligati: gli Ets con personalità giuridica

La normativa interna antiriciclaggio (articolo 21 Dlgs 231/2007) ricomprende nel novero dei soggetti interessati alla comunicazione del titolare effettivo le sole persone giuridiche (associazioni, fondazioni e altri istituti di diritto privato) che hanno acquisito personalità giuridica in forza dell'iscrizione nel Registro di cui al Dpr 361/2000, senza tener conto della possibilità concessa agli enti del Terzo settore (Ets) di acquisire la personalità giuridica con la procedura semplificata di cui all'articolo 22 del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

A rigore, tuttavia, la disposizione di cui all'articolo 21, comma 1, del Dlgs 231/2007 andrebbe interpretata in senso estensivo, cioè nel senso di ricomprendere nell'obbligo di comunicazione anche le realtà del Terzo settore con autonomia patrimoniale perfetta ex articolo 22 del Codice del Terzo settore.



Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Onlus

“Firmissima est inter pares amicitia”

iscritta all’Anagrafe delle Onlus dal 18 novembre 2016 ai sensi dell’art.4, co. 2 del D.M. 18/7/2003, n.266
Iscritta al n. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche c/o l’Uff. Territoriale del Governo – Roma



TESORERIA NAZIONALE

Le informazioni da comunicare e le modalità di trasmissione

La comunicazione dei dati relativi alla titolarità effettiva deve contenere dettagliate informazioni quali i dati identificativi dell’ente - denominazione, codice fiscale, Pec, sede legale e, se diversa, sede amministrativa (articolo 4 Decreto Mef 55/2022) e i dati anagrafici del soggetto/dei soggetti individuati come titolare effettivo, compresa l’indicazione del requisito che conferisce tale particolare status (ad esempio, se fondatore, se legale rappresentante o se titolare di poteri di direzione e amministrazione), nonché la dichiarazione sostitutiva di cui al Dpr 445/2000.

Quanto, invece, alla modalità di comunicazione la stessa deve essere inoltrata con modalità telematiche all’Ufficio del Registro imprese della Camera di commercio competente per la sede legale dell’ente. Obbligo posto in capo al fondatore o al soggetto cui è attribuita la rappresentanza legale o l’amministrazione dell’ente, previa sottoscrizione con firma digitale.

Tra l’altro, giova rilevare che la comunicazione può essere assolta mediante il nuovo “Modello TE”, utilizzando «DIRE», il servizio web delle Camere di commercio.

Tempistiche e sanzioni

La comunicazione per le realtà già costituite e dotate di personalità giuridica dovrà intervenire entro l’11 dicembre 2023, cioè entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con cui è stata attestata l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Per le realtà neocostituite è, invece, previsto l’obbligo di comunicazione entro 30 giorni dall’acquisizione della personalità giuridica.

La mancata comunicazione in merito alla titolarità effettiva comporta una sanzione amministrativa da 103 a 1032 euro. Tuttavia, se la comunicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza prevista, la sanzione pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Le SEZIONI potranno rivolgersi anche ai C.S.V. (Centro Servizi al Volontariato) delle loro province, sia per capire se dovranno provvedere all’iscrizione e sia per la comunicazione da fare attraverso il servizio web delle Camere di Commercio.

Dalla sede 05/12/2023

Il Segretario Nazionale
Pino Copeta

Il Tesoriere Nazionale
Carlo D’Attanasio

Il Presidente Nazionale
Domenico Lattanzi

(firma autografa depositata agli atti)